



PUG Taranto

piano urbanistico generale

LR n. 20 del 27.07.2001 - Norme generali di governo ed uso del territorio

Sindaco

dott. Rinaldo Melucci

RUP e Coordinamento generale

ing. Simona SASSO

Direttore Esecuzione del Contratto

ing. Alessandro ZITO

Ufficio di Piano

Direzione Pianificazione Urbanistica

arch. Giuseppe CITO

arch. Claudia GRANIGLIA

arch. Federica MITRANGOLO

ing. Marinella SPANÒ

ing. Alessandro SANGERMANO

ing. Antonio ANGELINI

geom. Giuseppe FONTANELLA

geom. Germano BRIGANTI

geom. Angelo SALEMME

geom. Cosimo DE PACE

geom. Pietro MICELI

dott. Angelo SEMIDAI

dott.ssa Alessandra DE PASQUALE

sig.ra Stefania CAPUTO

Direzione Lavori Pubblici

arch. Mariana RECCHIA

Direzione Polizia Locale

arch. Rossella Anna SUMMA

ing. Davide PALEMBURGI

Direzione Patrimonio

arch. Clorinda GARRAFA

RTP Karrer+12

prof. arch. Francesco KARRER

ing. Claudio CONVERSANO

arch. Elisa CONVERSANO

Ing. Lorenzo CONVERSANO

Arch. Massimo PADRONE

arch. Mario Francesco ROMANDINI

arch. Roberto LA GIOIA

geol. Giuseppe MASILLO

dott. agr. Gianrocco DE MARINIS

(con dott. agr. Orazio Antonio STASI)

dott. archeol. Giacomo D'ELIA

ing. Michele BUNGARO

avv. Giuseppe DURANO

arch. Gianluca ANDREASSI

RELAZIONE GEOLOGICA_ALLEGATO 2
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA

Febbraio 2024



Sommario

1	PAI - Pericolosità geomorfologica	4
2	Variante Assetto geomorfologico	5
3	Disciplina d'uso suggerita	5
4	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA	6
4.1	<i>Versanti</i>	6
4.2	<i>Reticolo igrografico</i>	7
4.3	<i>Coste</i>	7
4.4	<i>Grotte</i>	10
4.5	<i>Dune</i>	10
4.6	<i>Variante Assetto geomorfologico</i>	11
5	PAI - Pericolosità IDRAULICA	12
5.1	<i>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)</i>	12
5.2	<i>Variante PAI</i>	14
5.3	<i>Disciplina d'uso suggerita</i>	14
5.4	<i>Stato della pianificazione in materia di rischio alluvioni</i>	14
5.5	<i>Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)</i>	15
5.6	<i>Prescrizioni per le aree a rischio alluvione</i>	17
5.7	<i>Normativa di riferimento</i>	19

ALLEGATI

- Pericolosità_Geomorfologica intero territorio
- Pericolosità_Geomorfologica_Centro urbano
- Componenti Idro-Geo-Morfologiche PPTR_Centro
- Componenti_Idro-Geo-Morfologiche_PPTR
- Pericolosità_Geomorfologica
- Pericolosità_Geomorfologica_Centro
- Shape file allegati.



Comune di Taranto

PIANO URBANISTICO GENERALE

PERICOLOSITÀ IDROGEOMORFOLOGICA – II FASE PARTE STRUTTURALE

febbraio 2024



1 PAI - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

Il rischio geomorfologico si manifesta prevalentemente tramite eventi franosi e tramite l'erosione, causata da diversi fenomeni naturali, dei versanti. Questi fenomeni determinano dissesti di varia tipologia: frane di crollo dovute a particolari situazioni di fragilità strutturale e tettonica degli ammassi rocciosi su pendii acclivi, colate detritiche improvvise e veloci, deformazioni gravitative profonde di versante o colamenti lenti e continui nel tempo.

Le cause che predispongono e determinano questi processi di destabilizzazione sono molteplici, complesse e spesso combinate tra loro. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra senza dubbio la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un'orografia giovane e tutt'ora in via di sollevamento e dalla diffusa presenza di litotipi, facilmente erodibili dagli agenti atmosferici. Inoltre le caratteristiche climatiche e la distribuzione annuale delle precipitazioni il disboscamento e gli incendi contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità del territorio.

Le frane presentano condizioni di pericolosità diverse a seconda della massa e della velocità del corpo di frana. Ai fini della prevenzione, un problema di non semplice risoluzione è quello di definire i precursori e le soglie, intese sia come quantità di pioggia in grado di innescare il movimento franoso che come spostamenti/deformazioni del terreno, superati i quali si potrebbe avere il collasso delle masse instabili.

Nonostante esse siano oggetto di studio da oltre cento anni, non sono state ancora trovate né una definizione né una classificazione universalmente riconosciute.

Sulla base delle tipologie di movimento e dei materiali coinvolti, tuttavia, i fenomeni franosi possono essere classificati in (Varnes, 1978):

- crolli e ribaltamenti;
- espandimenti laterali;
- scivolamenti;
- colamenti;
- frane complesse.



Nel territorio di Taranto non vi sono segnalazioni di frane, scivolamenti, colamenti o frane complesse, ma vi sono indicazioni di cavità antropiche o naturali sparse diffusamente sul territorio, e soprattutto nella città vecchia (isola), che potrebbero determinare crolli, sprofondamenti o ribaltamenti.

E' sicuramente un'area di "potenziale rischio".

L' Articolo 31 - Riordino e gestione del vincolo idrogeologico, stabilisce che:

1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica allegata al PAI.
2. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

2 VARIANTE ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Si confermano le perimetrazioni riportate nelle Tavv.:

- Pericolosità Idraulica-Geomorfologica- Gennaio 2024
- Shape file allegati.

3 DISCIPLINA D'USO SUGGERITA

L'Articolo 11 Disposizioni generali delle NTA del PAI stabilisce:

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.



4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA

Sulla base della carta litologica vengono riportati tutti gli elementi che possono determinare condizioni di pericolosità geologica e idrologica.

Vengono quindi riportati i **versanti, il reticolo idrografico, la costa e le grotte** che rappresentano elementi di pericolosità geologica e idrogeologica nella iterazione con l'antropizzato esistente e futuro.

4.1 VERSANTI

Con il rilevamento diretto dei versanti sono stati evidenziati i casi in cui tali situazioni presentano degli evidenti meccanismi di dissesto.



4.2 **RETICOLO IGROGRAFICO**

Per il reticolo idrografico così come aggiornato con la proposta della carta idrogeomorfologica si considera un buffer di alta pericolosità idraulica della profondità di 75m così come prescrivono le NTA del PAI.

4.3 **COSTE**

Le coste del territorio di Taranto sono distinte in: coste basse rocciose , coste sabbiose, coste alte con falesie caratterizzate da litotipi “erodibili” con al piede spiagge sabbiose e/o ciottolose.

Nella carta idrogeomorfologica sono indicati i vari tipi di costa. Si sono presi come riferimento gli elementi della carta idrogeomorfologica redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia confermandone la distribuzione sul territorio attraverso il rilevamento geologico di superficie.

Le coste rocciose sono caratterizzate da una piattaforma emersa a debole pendenza, raccordata al mare con un gradino morfologico dell’ordine dei 2 metri. La dinamica costiera che interessa questo tipo di costa è, in generale, molto graduale e lento ed è legata al fenomeno di erosione marina e del carsismo costiero che può generare dei crolli.



Questo tipo di costa si rinviene a partire da località S. Vito fino al confine con il comune di Leporano, la sua continuità è intervallata da piccole baie sabbiose e/o ciottolose come nella zona della spiaggia sottoufficiali della M.M. a S.Vito, continuando verso sud al “porticciolo”, volgendo poi verso oriente alla spiaggia Ufficiali della Marina Militare, alla conca di Sun Bay e Lido Bruno, proseguendo poi

verso la litoranea salentina ritroviamo la conca sabbiosa di Saint Bon, la spiaggia di zona Tramontone fino alle piccole conche di Porto Cupo.



Spiagge sabbiose più ampie e continue si ritrovano in località Lido azzurro con presenza anche di cordone dunare retrostante, lungo la maggior parte delle sponde del Mar Piccolo, con litotipi più limosi e con presenza anche di aree paludose (palude La vela-Taddeo), fatta eccezione nelle aree a Falesia, e nell'isola amministrativa di Taranto compresa tra il Comune di Pulsano e il Comune di Lizzano. Quest'ultima zona è anch' essa caratterizzata da dune costiere che sono state ben cartografate e riconosciute nella tavola della carta idrogeomorfologica-DPP .

Falesie di modesta altezza (4-5 m), intagliate in argille limose con al tetto depositi calcarenitici , sono presenti in alcuni tratti in località S. Vito – Via del Faro (tra il “porticciolo” e la spiaggia sottoufficiali della M.M.) , falesie di altezza dell'ordine dei 10-12 m si individuano in corrispondenza di Punta Penna lungo la costa settentrionale del Mar Piccolo di Taranto e in corrispondenza di località “ il Fronte”, sponda sud-orientale del Mar Piccolo.



Nell'ambito del rilevamento geologico di superficie si è proceduto anche ad individuare zone della costa in dissesto. Tali zone sono state cartografate e riportate nella Tavola della carta della Pericolosità.

Si tratta per la maggior parte di aree a falesia subverticali intagliate in litotipi erodibili quali l'argilla alla base con al tetto depositi calcarenitici marini terrazzati in cui l'azione del mare ai piedi della falesia creano lo scalzamento al piede e il conseguente crollo della parte rocciosa sovrastante con arretramento veloce della costa.

Le aree a rischio crollo sono documentate in dettaglio nelle seguenti schede .

Tra queste località è indicata anche località Praia a Mare a S. Vito in cui la pericolosità è determinata non tanto per l'altezza della falesia (in quanto trattasi di circa 1,70 m di altezza) e per l'erosione della stessa (anche perché si tratta di materiale di riporto antropico frammisto a sabbia e limo) ma per la facilità di accesso fino al ciglio della piccola falesia anche con autoveicoli . Pertanto, per motivi di sicurezza si è ritenuto opportuno segnalare questa area, condividendo anche con AdB Puglia questa scelta durante il sopralluogo tenutosi giorno 9/10 nell'ambito dell'aggiornamento PAI-assetto geomorfologico area costiera Comune di Taranto.

La pericolosità si accentua soprattutto per la grande frequentazione dei bagnanti e per la vicinanza a strade comunali e ai muri di recinzione di abitazioni in villa prossime alla costa.

4.4 **GROTTE**

Le grotte e le cavità esprimono un potenziale pericolo per le attività umane attuali e pertanto si è deciso di applicare un'area di pericolosità PG3 per una fascia di 5 m dalla proiezione della pianta.

Una fascia di pericolosità PG2 a partire dalla fascia PG3 per una profondità di 30m.

In alcuni caso non è stato possibile identificare la presenza di una planimetria. A tale circostanza che si è verificata esclusivamente per le cavità antropiche, si è proceduti applicando, al punto identificativo dell'ingresso della cavità, una area di pericolosità PG2 per una profondità di 100m.

4.5 **DUNE**

Come già riportato nell'adeguamento al PPTR è stato possibile indicare una maggiore estensione delle aree caratterizzate dalla presenza dei cordoni dunari. In particolare in questa sezione abbiamo evidenziato le aree costituite da cordoni dunari che sono a rischio erosione.

Località 1 - Lido azzurro





Località 2 - Isola amministrativa: Località Torretta



4.6 *VARIANTE ASSETTO GEOMORFOLOGICO*

Le perimetrazioni sono riportate nelle tavole:

- Componenti Idro-Geo-Morfologiche PPTR_Centro
- Componenti_Idro-Geo-Morfologiche_PPTR
- Pericolosità_Geomorfologica
- Pericolosità_Geomorfologica_Centro
- Shape file allegati.

5 PAI - PERICOLOSITÀ IDRAULICA

5.1 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

L'art. 1 descrive le finalità del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (PAI) che sono le seguenti:

1. miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti,con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Le tavole:

- **Pericolosità_Idraulica**

- **Pericolosità_Idraulica_Centro**

Riportano esattamente lo stato di fatto del rischio idraulico consultato sul sito: DAM sede Puglia PAI vigente: http://webgis.distrettoappenninomeridionale.it/gis/map_default.phtml

La situazione attuale è quella riportata nelle perimetrazioni adottate dal segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la variante al PAI - assetto geomorfologico e assetto idraulico con decreto n. 334 dell'8 giugno 2018, decreto n. 378 del 11/06/2019 e decreto n. 383 dell'11 giugno 2019 (approvate con DCPM 3 dicembre 2021 in GU n.53 del 04/03/2022), La disciplina d'uso è quella di cui al da riportare nelle NTA del PUG.

Dopo il DPCM 2021 entrato in vigore nel marzo 2022 non vi sono state ulteriori modifiche al PAI.

Si conferma la situazione approvata con il DPP.

Sono state redatte due tavole: una che si riferisce all'intero territorio e l'altra per il solo Centro abitato.




Fig. 25 -Stralcio della TAVOLA Pericolosità Idraulica-Geomorfologica- Gennaio 2024

5.2 VARIANTE PAI

Si confermano le perimetrazioni del DPP e si riportano come SITUAZIONE ANTE.

Per quanto alla Salinella che rientra invece nelle a Rischio di Alluvione, è in corso una interlocuzione tra il Comune di Taranto e AdB per la definizione della riduzione del Rischio. A seguito dello studio di compatibilità idraulica a monte della progettazione di opere di compensazione idraulica, la situazione dovrebbe modificarsi con diminuzione delle aree di rischio (SITUAZIONE POST).

Allo stato attuale non è possibile definire un nuovo quadro.

A valle del Tavolo Tecnico con AdB, probabilmente saranno riperimstrate alcune aree. Ma al momento lo stato di fatto è quello riportato nelle Tavole:

- ✓ **Pericolosità Idraulica**
- ✓ **Pericolosità_Idraulica centro**
- ✓ **Shape file allegati.**

5.3 DISCIPLINA D'USO SUGGERITA

- N.T.A. DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO Artt. 5-6-7-8-9-10 delle NTA del PAI.
- LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”.Art. 4 - Delega di funzioni.

5.4 STATO DELLA PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI RISCHIO ALLUVIONI

Il Piano oggi vigente individua, nelle more dell'adozione del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico di Distretto, le aree perimetrate a pericolosità e rischio da alluvione, a livello di UoM, disciplinandone l'attività di controllo con apposite Norme di Attuazione. L'attribuzione dei livelli di pericolosità e la classificazione dei rischi connessi, nonché le specifiche disposizioni attuative si differenziano, anche significativamente, tra le varie UoM in ragione delle scelte metodologiche a suo tempo operate dalle ex AdB.

Per la definizione del rischio, invece, sono state utilizzate le disposizioni previste nel DPCM 29/09/1998 che definisce quattro classi in relazione alle ricadute sui beni esposti. Il numero e la definizione concettuale delle classi di rischio risultano, pertanto, confrontabili per ciascuna UoM mentre, differenti sono le attribuzioni delle classi ad analoghi elementi perimetrati. Tanto in considerazione della diversa:

- classificazione dei beni esposti;
- definizione delle matrici di trasposizione pericolosità/rischio.

Il Piano contiene un insieme di disposizioni che ne definiscono l'attuazione con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- regolamentazione d'uso delle aree perimetrate;
- indirizzi per la pianificazione subordinata;
- disciplina dei pareri di compatibilità;
- indirizzi tecnici per studi ed interventi.

I Piani stralcio possono essere aggiornati, anche attraverso istanze di parte, purché promosse dalle Amministrazioni Comunali sulla base di studi condivisi dalle medesime. Le procedure di adozione ed approvazione delle relative varianti seguono il medesimo iter utilizzato per l'adozione degli stessi Piani. Le varianti possono, altresì, essere prodotte - d'ufficio - sulla base di studi appositamente redatti dall'Autorità di Bacino, su iniziativa autonoma o previa concertazione a livello territoriale.

5.5 IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

Il PGRA nasce come strumento di ambito distrettuale e definisce, in linea generale, la strategia per la gestione del rischio di alluvioni, che ricomprende le azioni del tempo differito (parte A del Piano di competenza delle AdB) e quelle del tempo reale (parte B di competenza delle Regioni) riferendola ai 4 obiettivi specifici condivisi a livello nazionale:

1. Salvaguardia della vita e della salute umana;
2. Protezione dell'ambiente;
3. Tutela del patrimonio culturale;
4. Difesa delle attività economiche.

Il PGRA contiene i seguenti elementi:

- valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo Piano di gestione del rischio di alluvioni;
- mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 49/2010;
- descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7,



comma 2;

- elenco delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni.

Le mappe del PGRA non sono dotate di un sistema di Norme di attuazione vincolistico sul territorio ma, per la specificità del Piano, ad esse è associato un programma di misure, costituite da azioni di svariata natura, da attuarsi sul territorio a cura degli Enti istituzionalmente competenti rispetto a ciascun tipo di azione individuata, attraverso la definizione ed attuazione di specifici strumenti operativi (intese, accordi, regolamenti, contratti di fiume ecc.). Gli effetti del Piano di Gestione, sono pertanto costituiti dall'attuazione dei contenuti delle misure, tra i quali, può evidentemente rientrare anche la predisposizione di strumenti normativi di competenza degli Enti Attuatori (piani, direttive, circolari ecc.).

il complesso delle misure è articolato secondo i seguenti quattro aspetti principali denominati aspetti della gestione:

- Prevenzione (Misure M2) riguardano le attività volte ad evitare o ridurre la vulnerabilità del valore (entità) dei beni esposti. Si intendono azioni generalmente non strutturali quali l'adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno vulnerabili alle alluvioni, attenuare gli effetti al suolo previsti e promuovere un uso appropriato del suolo;
- Protezione (Misure M3) riguardano le attività volte a ridurre la pericolosità (probabilità e intensità) di evento, la frequenza delle alluvioni e il loro impatto in specifiche località. Esse si identificano con gli interventi strutturali tradizionalmente volti a ridurre la probabilità di alluvioni in uno specifico luogo;
- Preparazione (Misure M4) riguardano le attività volte a incrementare la capacità di gestire e reagire agli eventi, a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite "non strutturali" o "strumenti previsionali" o "strumenti di informazione";
- Recupero delle condizioni pre-evento (Misure M5) sono costituite da azioni quali: sostenere la popolazione; verificare ripristinare i sistemi e servizi compromessi dall'evento.
- Le misure del Piano sono incardinate nelle due parti che compongono il Piano stesso, ovvero nella parte A e parte B:



- la definizione delle misure di tipo M2 e M3 ricadono nella Parte A - Pianificazione di Distretto, pertanto definite dall'AdB distrettuale;
- La definizione delle misure di tipo M4 e M5 ricadono invece nella Parte B – sistema di Protezione Civile, pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con relative strutture di Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

5.6 PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO ALLUVIONE

Art. 4 – Disposizioni per le aree di attenzione PGRA

Nelle aree perimetrate come aree di attenzione PGRA nelle mappe dei progetti di varianti di aggiornamento che le prevedono, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;
- c) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- d) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- e) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.



Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;
- b) gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;
- e) l'espianto e il reimpianto di colture;
- f) la realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;
- g) tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.

Gli interventi idraulici di cui alla lett. a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lett. a).

Gli interventi di cui alla lett. d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse ante e post operam e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del



Piano stralcio.

Gli interventi di cui alle lett. g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.

Art. 5 - Pareri di compatibilità dell'Autorità di Bacino.

Gli interventi consentiti di cui all'art.4 lett. a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4.

Per gli interventi di cui ai restanti punti b), c), e) ed f), l'Autorità di Bacino potrà essere sentita, qualora i relativi interventi per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area interessata; in tal caso, l'AdB potrà, eventualmente, richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.

7 Validità delle MdS

5.7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Delibera_CI_30-11-05 e NTA_CI_30-11-05;
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale: Atto Indirizzo pericolosità geomorfologica coste alte_C_T per la definizione e perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica in ambito costiero (approvato nella seduta del Comitato tecnico del 29/11/2010);
- AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale: Atto_Indirizzo_Rischio_Cavita_Sotterranee;
- PIANI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO _ Misure di salvaguardia
- collegate alla adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA di cui alla delibera Cip n.1 del 20/12/2019.